

In esecuzione della presente deliberazione sono stati emessi i seguenti mandati:

N. _____ del _____ di L. _____

N. _____ del _____ di L. _____

Il Ragioniere

COMUNE DI CALATABIANO

Provincia di Catania

**DELIBERAZIONE DI
GIUNTA COMUNALE**

N. 113 DEL 30.11.2015

Oggetto: Assunzione dell'anticipazione di liquidità ai sensi dell'art.8, del D.L. n.78/2015 convertito con modificazioni dalla L. n.125/2015 e dell'art.2 del Decreto MEF del 07 agosto 2015. Autorizzazione al Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria alla sottoscrizione del contratto.

L'anno duemilaquindici, il giorno frut del mese di novembre alle ore 13,55 e segg., nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Sigg.ri :

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE	Carica	Presente	Assente
1. INTELISANO dr. Giuseppe	Sindaco	×	
2. MOSCHELLA dr. ing. Antonino	Vice Sindaco	×	
3. LIMINA Carmela Maria	Assessore	×	
4. MESSINA Rosaria Filippa	Assessore	×	
5. DI BELLA Mario	Assessore	×	

Non sono intervenuti i Sigg.ri _____ //

Presiede il Sig. Sindaco

Partecipa il Segretario Comunale Dott. ssa Concetta Puglisi

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90, recepito dall'art. 1, lett. i), della L.R. n. 48/91, sostituito dall'art. 12, l.r. n. 30/2000.

Con voti unanimi e favorevoli,

DELIBERA

() di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti:

() aggiunte /integrazioni:

() modifiche/sostituzioni :

Con separata unanime votazione, dichiarare la presente delibera, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, 2° comma, della L.R. n. 44/91;

(1) segnare con x le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.


N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

113 del 30/11/2015
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE n..... del

- sottoposta ad approvazione dalla Giunta Comunale.

Oggetto: Assunzione dell'anticipazione di liquidità ai sensi dell'art.8, del D.L. n.78/2015 convertito con modificazioni dalla L. n.125/2015 e dell'art.2 del Decreto MEF del 07 agosto 2015.

Autorizzazione al Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria alla sottoscrizione del contratto.

PROPONENTE	AREA INTERESSATA
IL SINDACO 	AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

PREMESSO CHE:

- l'art.1 del D.L. n.35 dell'8 aprile 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.64, ha stabilito che:
.....omissis
10. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con una dotazione di 10.000 milioni di euro per il 2013 e di 16.000 milioni di euro per il 2014. omissis;
- l'art. 32 del D.L. n.66/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, riguardante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", al comma 1, ha previsto un incremento della dotazione per l'anno 2014 del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui al comma 10, dell'articolo 1, del D.L. n.35/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.64; "al fine di far fronte ai pagamenti da parte degli enti locali dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2013, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva,";
- l'art. 8 del D.L. n.78/2015 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 ha previsto che "Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, una quota delle somme disponibili sul conto di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, provenienti dalla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2013 e non più dovute, sono utilizzate, nel limite di 650 milioni di euro, per la concessione di anticipazioni di liquidità al fine di far fronte ai pagamenti da parte degli enti locali dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2014, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei conti";
- lo stesso art.8, al comma 2, ha disposto che "con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2015, sono stabiliti, in conformita' alle procedure di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, i criteri, i tempi e le modalità per la concessione e la restituzione delle somme di cui al comma 6 agli enti locali, ivi inclusi gli enti locali che

non hanno precedentemente avanzato richiesta di anticipazione di liquidità”;

- il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in data 30.09.2015, ha comunicato che il tasso di interesse da applicare alle anticipazioni è pari al 0,756%;
- la Giunta Comunale con propria deliberazione n.110 del 06.11.2015, esecutiva ai sensi di legge, ha autorizzato il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria, Rag. Rosalba Pennino, a sottoscrivere, contestualmente al rappresentante legale dell’Ente e ad inoltrare apposita domanda di anticipazione di liquidità alla Cassa DD.PP.;
- la Cassa DD.PP. ha concesso l’Anticipazione con propria nota del 25/11/2015, acquisita al protocollo di questo Ente in data 30.11.2015 al n. 14954, per l’importo di € 504.969,65 (cinquecentoquattromilanovecentosessantanove/65) per far fronte al pagamento dei debiti di parte corrente e di parte capitale certi, liquidi ed esigibili maturati entro il 31 dicembre 2014 ovvero dei debiti per il quali è stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine secondo criteri di priorità di pagamento previsti dall’art. 6, co.1, del D.L. n.35/2013 e, pertanto, dando priorità ai crediti non oggetto di cessione pro soluto e, tra più crediti non oggetto di cessione pro soluto, ai crediti più antichi;

DATO ATTO DI, con separato e successivo atto, approvare un apposito programma di pagamenti conforme alle indicazioni impartite dal Ministero dell’Economia;


PRESO ATTO che l’art.1,co. 13, del D.L. n.35/2013 stabilisce in particolare che la richiesta di anticipazione alla Cassa DD.PP. è “in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”, e che, pertanto, non rientra fra le competenze del Consiglio Comunale l’autorizzazione alla sottoscrizione del relativo contratto;

SI PROPONE

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati,

1. **DI ADERIRE** alla proposta della Cassa DD.PP., che, accogliendo parzialmente la richiesta di questo Comune, ha concesso l’Anticipazione di liquidità per l’importo complessivo di € 504.969,65 (cinquecentoquattromilanovecentosessantanove/65);
2. **DI IMPEGNARSI** a destinare in via esclusiva la somma anticipata al pagamento delle spese oggetto della richiesta;
3. **DI DARE ATTO** che l’anticipazione di che trattasi ha durata fino al 31.05.2045;
4. **DI DARE ATTO** altresì che, con successivo atto, si provvederà ad approvare apposito programma dei pagamenti, in funzione della somma concessa ed in conformità alle indicazioni impartite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, e che il pagamento di debiti delle società ed enti partecipati dall’ente locale è subordinato all’attestazione dei crediti e debiti reciproci, asseverata dagli organi di revisione dello stesso ente locale e, per la parte di competenza, delle società ed enti partecipati;
5. **DI AUTORIZZARE** il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria, Rag. Rosalba Pennino, a sottoscrivere il *“contratto di anticipazione”* con la Cassa DD.PP.;
6. **DI DICHIARARE** la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente eseguibile.

Il Responsabile dell’Area Economico -Finanziaria
Rag. Pennino Rosalba



PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

Oggetto: Assunzione dell'anticipazione di liquidità ai sensi ai sensi dell'art.8, del D.L. n.78/2015 convertito con modificazioni dalla L. n.125/2015 e dell'art.2 del Decreto MEF del 07 agosto 2015.

Autorizzazione al Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria alla sottoscrizione del contratto.

Ai sensi e per gli effetti di cui:

- all'art.53, della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dall'art. 1, co.1, lett. l) della legge regionale 11 dicembre 1991, n.48/91, come sostituito dall'art.12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30;
- all'art.7 del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del consiglio comunale n.13 del 05.04.2013;

in ordine alla regolarità tecnica e contabile si esprime parere **FAVOREVOLE**

Calatabiano li, 30/11/2015

IL RESP. DELL'AREA ECON. – FINANZ.



Rag. Rosalba Pennino

Spett.le
COMUNE DI CALATABIANO

Posizione **K0009850**

Rif. **14046** del **06/11/2015**

Oggetto: Anticipazione di liquidità, ai sensi dell'art. 8, comma 6, D.L. 19 giugno 2015, n. 78 e del Decreto direttoriale n. 63048 del 7 agosto 2015. Comunicazione esito positivo istruttoria e trasmissione contratto.

Si comunica che, a seguito dell'esame della Domanda di Anticipazione trasmessa, si è conclusa positivamente la verifica della completezza formale della stessa.

CDP dovrà ricevere la proposta contrattuale nel più breve tempo possibile, onde consentire il perfezionamento del contratto entro i termini massimi di validità della proposta medesima.

La documentazione suddetta deve essere inviata a CDP, mediante telefax al numero 06.4221.4026, utilizzando esclusivamente lo schema di Contratto allegato alla presente comunicazione, che l'Ente dovrà completare inserendo i dati mancanti, apponendo la sigla su ogni foglio e firmando per esteso nello spazio apposito. Lo stesso schema, con riferimento alle eventuali anticipazioni di liquidità ricevute precedentemente, deve contenere in allegato la **certificazione dell'avvenuto pagamento dei debiti nella misura non inferiore al 75% e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili.**

Nel citato schema di contratto allegato sono espressamente indicati gli importi ammessi all'Anticipazione da erogare con le modalità di cui agli articoli 2 e 4 del contratto stesso.

Distinti saluti

Il Responsabile

Anselmo Baroni
Dirigente



E
COMUNE DI CALATABIANO
Ufficio Protocollo
Protocollo N.0014954/2015 del 30/11/2015

Contratto tipo di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015 a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" – art. 1, commi 11 e 13, D.L. 8 aprile 2013 n. 35 art. 1 del Decreto direttoriale n. 63048 del 7 agosto 2015

codice contratto 04./06.00/006.00



Posizione N. **K0009850**

Spettabile
Cassa depositi e prestiti società per azioni
Via Goito n. 4
00185 Roma
Italia

li, _____, ___/___/___

Egredi Signori,

con la presente Vi proponiamo la stipulazione di un contratto di anticipazione (il "Contratto di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/15") finalizzato a fornire a questo Ente risorse finanziarie per gli scopi, come *infra* descritti, nei termini e alle condizioni di seguito indicati.

La presente proposta è valida dalla Data di Proposta sino al 9 dicembre 2015 per le Domande di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/15 (come di seguito definite) pervenute entro il 10 novembre 2015.

CONTRATTO DI ANTICIPAZIONE EX ART. 8, COMMA 6, D.L. 78/15

TRA

COMUNE DI CALATABIANO (l'Ente) rappresentato da _____, in qualità di _____, il quale dichiara di essere munito dei poteri di stipulazione del Contratto di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/15, attribuiti mediante _____ [ESTREMI DEL/I PROVVEDIMENTO/I DA CUI DERIVA IL POTERE DEL FIRMATARIO DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI ANTICIPAZIONE EX ART. 8, COMMA 6, D.L. 78/15]

E

Cassa depositi e prestiti società per azioni, con sede in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale € 3.500.000.000,00 (euro tremiliardicinquecentomilioni/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 – C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007, rappresentata come specificato in calce al Contratto di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/15 (la "CDP"), che agisce in nome e per conto del Ministero dell'economia e delle finanze (il "MEF") in forza dell'Addendum (come di seguito definito) e del Quarto Atto Aggiuntivo (come di seguito definito);

¹ Inserire data (gg/mm/aa).

² Copia del documento d'identità del firmatario deve essere allegata al Contratto di Anticipazione

Contratto tipo di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015 a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" – art. 1, commi 11 e 13, D.L. 8 aprile 2013 n. 35 art. 1 del Decreto direttoriale n. 63048 del 7 agosto 2015

codice contratto 04./06.00/006.00

PREMESSO CHE

- a) l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n. 64, (il "D.L. 35/2013") prevede che: *"Ai fini dell'immediata operatività della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali", di cui al comma 10, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 5 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un apposito addendum alla Convenzione del 23 dicembre 2009 e trasferisce le disponibilità della predetta sezione su apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, su cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di prelievo e versamento per le finalità di cui alla predetta Sezione. Il suddetto addendum definisce, tra l'altro, criteri e modalità per l'accesso da parte degli enti locali alle risorse della Sezione, secondo un contratto tipo approvato con decreto del direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché i criteri e le modalità per lo svolgimento da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. della gestione della Sezione. L'addendum è pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A.";*
- b) in data 12 aprile 2013 il MEF e la CDP hanno sottoscritto l'addendum di cui alla precedente premessa, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro del 12 aprile 2013, n. 30267, registrato alla Corte dei Conti in data 16 aprile 2013, reg 3, foglio 209 (di seguito, l'"Addendum");
- c) il MEF, con nota del 7 maggio 2013, prot. 36140 ha fornito alla CDP chiarimenti in merito alla concedibilità da parte di CDP delle anticipazioni a valere sul "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" - Sezione enti locali, di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 35/2013;
- d) in data 30 aprile 2014 il MEF e la CDP hanno sottoscritto un atto aggiuntivo all'Addendum, recante i criteri e le modalità per l'accesso da parte degli enti locali alle risorse di cui all'art. 13, commi 8 e 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro del 30 aprile 2014, n. 35802, registrato alla Corte dei Conti in data 14 maggio 2014, reg 1553;
- e) in data 15 luglio 2014 il MEF e la CDP hanno sottoscritto un secondo atto aggiuntivo all'Addendum, recante i criteri e le modalità per l'accesso da parte degli enti locali alle risorse di cui all'art. 31 del D.L. 66/2014, finalizzato al pagamento dei debiti degli enti locali medesimi nei confronti di enti e società partecipate, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro del 15 luglio 2014, n. 56167, registrato alla Corte dei Conti in data 24 luglio 2014, reg. 2329;
- f) in data 5 agosto 2014 il MEF e la CDP hanno sottoscritto un terzo atto aggiuntivo all'Addendum, recante i criteri e le modalità per l'accesso da parte degli enti locali alle risorse di cui all'art. 32 del D.L. 66/2014, finalizzato al pagamento dei debiti degli enti locali maturati al 31 dicembre 2013, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro del 6 agosto 2014, n. 62040, registrato alla Corte dei Conti in data 11 agosto 2014, reg. 2634;
- g) il comma 6 dell'articolo 8 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, (il "D.L. 78/2015") prevede che: *"Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, una quota delle somme disponibili sul conto di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, provenienti dalla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2013 e non più dovute, sono utilizzate, nel limite di 650 milioni di euro, per la concessione di anticipazioni di liquidità al fine di far fronte ai pagamenti da parte degli enti locali dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2014, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Per le medesime finalità di cui al periodo precedente sono utilizzate le somme iscritte in conto residui della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" del Fondo di cui al primo*

Contratto tipo di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015 a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" – art. 1, commi 11 e 13, D.L. 8 aprile 2013 n. 35 art. 1 del Decreto direttoriale n. 63048 del 7 agosto 2015

codice contratto 04./06.00/006.00

periodo per un importo complessivo pari a 200 milioni di euro.”;

- h) *il successivo comma 7 del medesimo articolo 8 dispone che, “Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2015, sono stabiliti, in conformità alle procedure di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, i criteri, i tempi e le modalità per la concessione e la restituzione delle somme di cui al comma 6 agli enti locali, ivi inclusi gli enti locali che non hanno precedentemente avanzato richiesta di anticipazione di liquidità”;*
- i) *il successivo comma 8 del medesimo art. 8 prevede che: “Le somme di cui al comma 7 saranno erogate previa formale certificazione alla Cassa depositi e prestiti dell'avvenuto pagamento di almeno il 75 per cento dei debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili da parte degli enti locali interessati con riferimento alle anticipazioni di liquidità ricevute precedentemente”;*
- j) *l'art. 1 del Decreto direttoriale n. 63048 del 7 agosto 2015 (il “D.D. 7/8/2015”), adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del D.L. 78/2015, prevede, tra l'altro, che “Le risorse di cui al comma 6 dell'art. 8 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, pari a 650 milioni di euro, a valere sulle somme disponibili sul conto di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, provenienti dalla “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali” del Fondo di cui al comma 10, dell'art. 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 non più dovute, nonché iscritte in conto residui della “citata Sezione” del suddetto Fondo, pari a 200 milioni di euro, sono finalizzate alla concessione di anticipazioni di liquidità in favore degli enti locali, per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2014, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014 anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'art. 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.” (di seguito, le “Anticipazioni ex art. 8, comma 6, D.L.78/2015”);*
- k) *l'art. 2, comma 1, del D.D. 7/8/2015 dispone che “I criteri e le modalità per l'accesso da parte degli enti locali interessati all'anticipazione di cui all'art. 1, nonché per la restituzione della stessa, sono definiti sulla base delle disposizioni recate dall'Addendum integrato mediante un atto aggiuntivo, che tiene conto delle disposizioni di cui al comma 8 dell'art. 8 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, da stipularsi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la CDP e da uno schema di contratto tipo approvati con decreto del direttore generale del Tesoro, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, e pubblicati sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della CDP.” (di seguito, il “Quarto Atto Aggiuntivo”);*
- l) *l'art. 2, comma 4, del D.D. 7/8/2015 prevede che Il tasso di interesse da applicare alle Anticipazioni 2014 è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del D.D. 7/8/2015 e pubblicato sul sito del medesimo Ministero;*
- m) *in data 20 ottobre 2015 è stato sottoscritto tra la CDP ed il MEF il Quarto Atto Aggiuntivo approvato in data 22 ottobre 2015 con decreto del Direttore Generale del Tesoro, registrato in data 30 ottobre 2015 alla Corte dei Conti e pubblicato sul sito del MEF e della CDP;*
- n) *il MEF ha pubblicato sul proprio sito internet il Comunicato n. 192 del 30 settembre 2015, relativo al tasso di interesse da applicare alle Anticipazioni, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del D.D. 7/8/2015;*
- o) *l'Ente ha presentato alla CDP domanda di anticipazione di liquidità (la “Domanda di Anticipazione ex art.8, comma 6, D.L. 78/2015”) sottoscritta congiuntamente dal legale rappresentante e dal responsabile del servizio finanziario completa di tutti i dati secondo il modello allegato al Quarto Atto Aggiuntivo;*
- p) *l'Ente prende atto che l'importo dell'Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015 (come di seguito definita), secondo*

Contratto tipo di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015 a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" – art. 1, commi 11 e 13, D.L. 8 aprile 2013 n. 35 art. 1 del Decreto direttoriale n. 63048 del 7 agosto 2015

codice contratto 04./06.00/006.00

quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del D.D. 7/8/2015, è stato determinato proporzionalmente e nei limiti delle somme di cui all'articolo 1 del medesimo D.D. 7/8/2015;

- q) l'Ente con provvedimento n. _____, assunto in data __ / __ / __ esecutivo a tutti gli effetti di legge, ha deciso di assumere con la CDP un'anticipazione di € 504.969,65 (euro CINQUECENTOQUATTROMILANOVECENTOSESSANTANOVE/65) (l'"Anticipazione ex art. art. 8, comma 6, D.L. 78/2015") per far fronte al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2014 ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine ovvero dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti (le "Spese") secondo i criteri di priorità di pagamento previsti all'art. 6, comma 1, del D.L. 35/2013 e pertanto dando priorità ai crediti non oggetto di cessione pro soluto e, tra più crediti non oggetto di cessione pro soluto, ai crediti più antichi;
- r) l'Ente ha fornito alla CDP formale certificazione, secondo lo schema allegato sub. 2 al presente Contratto di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015, sottoscritta da parte del responsabile del servizio finanziario dell'ente e dell'organo di revisione, attestante l'avvenuto pagamento di almeno il 75 per cento dei debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili, con riferimento alle anticipazioni di liquidità ricevute precedentemente;
- s) l'Ente ha fornito alla CDP il Mandato di Addebito in Conto (come di seguito definito);
- t) l'Ente dichiara che la presente proposta è integralmente conforme al, ed è stata compilata utilizzando il contratto tipo approvato con decreto del Direttore Generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del MEF e della CDP ed allegato al Quarto Atto Aggiuntivo e che le dichiarazioni rese nella Domanda di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015 sono corrette e veritiere;

TUTTO CIÒ PREMESSO

L'Ente propone di regolare come segue i propri rapporti con la CDP.

**Articolo 1
Premesse e definizioni**

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del Contratto di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015.
2. Nel Contratto di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015, i termini in lettera maiuscola di seguito elencati hanno il seguente significato:

"Addendum" ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015;

"Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015" indica l'operazione oggetto del Contratto di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015;

"CDP" indica la Cassa depositi e prestiti società per azioni, con sede in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale € 3.500.000.000,00 (euro tremiliardicinquecentomilioni/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 – C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007;

"Codice Etico" indica il codice etico adottato da CDP e reso da questa disponibile nel proprio sito internet www.cdp.it;

"Contratto di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015" indica il presente contratto di anticipazione tra la CDP, in nome e per conto del MEF, e l'Ente;

"D.L. 35/2013" ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015;

"D.D. 7/8/2015" ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione ex art. 8 D.L. 78/2015;

Contratto tipo di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015 a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" – art. 1, commi 11 e 13, D.L. 8 aprile 2013 n. 35 art. 1 del Decreto direttoriale n. 63048 del 7 agosto 2015

codice contratto 04./06.00/006.00

- “Data di Accettazione” indica la data in cui la CDP invia all’Ente la proposta contrattuale accettata ed ottiene il rapporto di trasmissione del telefax con esito positivo;
- “Data di Erogazione” indica il settimo giorno lavorativo successivo alla data di stipula del Contratto di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015;
- “Data di Inizio Ammortamento” ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015;
- “Data di Pagamento” indica il 31 maggio di ciascun anno;
- “Data di Proposta” indica la data in cui la proposta contrattuale è ricevuta dalla CDP;
- “Data di Scadenza” indica il giorno, mese, anno di scadenza del Contratto di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015;
- “Debito Residuo” indica, ad ogni data l’importo indicato nel Piano di Ammortamento;
- “Domanda di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015” ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015;
- “Ente” indica l’ente locale, specificato nel Contratto di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015, che contrae l’anticipazione;
- “Erogazione” ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015;
- “Giorno TARGET” indica un giorno in cui sia funzionante il sistema TARGET (*Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfert System*);
- “Interessi di Mora” ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015;
- “MEF” ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015;
- “Mandato di Addebito in Conto” indica il mandato per addebito diretto redatto secondo il modello definito dalla CDP e reso disponibile nell’area riservata Enti Locali e P.A. del sito Internet della CDP;
- “Modello D. Lgs. 231/01” indica il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, adottato dalla CDP ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., i cui principi sono resi disponibili dalla CDP nel proprio sito internet www.cdp.it;
- “Periodo di Interessi” ha il significato di cui all’articolo 3, comma 2, del Contratto di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015;
- “Piano di Ammortamento” indica il piano di ammortamento predisposto e trasmesso dalla CDP entro il quinto giorno lavorativo successivo alla relativa Data di Erogazione;
- “Quarto Atto Aggiuntivo” ha il significato attribuito nelle premesse al Contratto di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015;
- “Somma Anticipata” ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015;
- “Spese” ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015;
- “Tasso di Interesse” ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015;
- “Tesoriere” indica il soggetto che svolge il servizio di tesoreria dell’Ente;
- “TUEL” indica il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

3. A meno che il contesto richieda altrimenti, le definizioni comprendenti numeri singolari includono il plurale, e vice-versa, e le definizioni di qualsiasi genere includono tutti i generi.

Articolo 2

Oggetto, scopo e durata

1. La CDP concede all’Ente, che accetta, l’Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015 per l’importo complessivo di € 504.969,65 (euro CINQUECENTOQUATTROMILANOVECENTOSSESSANTANOVE/65) (la “Somma Anticipata”) che sarà erogata in corrispondenza della Data di Erogazione.
2. L’Ente si impegna a destinare in via esclusiva la Somma Anticipata al pagamento delle Spese.
3. L’Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015 ha durata fino al 31/05/2045 (la “Data di Scadenza”).
4. La decorrenza dell’ammortamento è fissata alla Data di Erogazione (anche la “Data di Inizio Ammortamento”).

Articolo 3

Interessi

Contratto tipo di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015 a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" – art. 1, commi 11 e 13, D.L. 8 aprile 2013 n. 35 art. 1 del Decreto direttoriale n. 63048 del 7 agosto 2015

codice contratto 04./06.00/006.00

1. A decorrere dalla Data di Inizio Ammortamento, sulla Somma Anticipata maturano interessi in misura dello 0,756% nominale annuo (il "Tasso di Interesse").
2. L'ammortamento dell'Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015 è suddiviso in periodi di interessi, ciascuno della durata di 12 (dodici) mesi (il "Periodo di Interessi") fatta eventualmente esclusione per il primo periodo di interessi. Ogni Periodo di Interessi decorre da ciascuna Data di Pagamento (esclusa), fatta eccezione per il primo che decorre dalla Data di Inizio Ammortamento (esclusa), e scade alla Data di Pagamento immediatamente successiva (inclusa).
3. La prima Data di Pagamento è fissata in corrispondenza del 31 maggio 2016.
4. Gli interessi calcolati al Tasso di Interesse sono corrisposti dall'Ente, per ciascun Periodo di Interessi, alla Data di Pagamento in cui scade il relativo Periodo di Interessi. Il suddetto tasso di interesse dovrà essere applicato secondo il criterio di calcolo giorni 360/360.
5. Qualora il suddetto tasso di interesse, come determinato ai sensi del presente articolo e del successivo articolo 8, configuri una violazione di quanto disposto dalla Legge 7 marzo 1996 n. 108 e successive modifiche ed integrazioni, il tasso di interesse applicabile sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge.

Articolo 4

Erogazione e condizioni sospensive

1. La Somma Anticipata è erogata direttamente all'Ente.
2. L'Erogazione avviene attraverso versamento della Somma Anticipata, mediante bonifico bancario, nel conto corrente di tesoreria unica acceso presso la sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato intestato all'Ente IBAN **IT02H0100003245512300186902**.
3. L'obbligo della CDP di effettuare l'Erogazione è sospensivamente condizionato alla circostanza che non si siano verificati eventi che comportino la risoluzione ai sensi del successivo Articolo 10 o comunque l'inadempimento ad una qualsiasi delle obbligazioni assunte dall'Ente ai sensi del Contratto di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015.
4. L'Ente si impegna, ai sensi di quanto previsto dall' art. 1, comma 14, del D.L. 35/2013, a seguito dell'erogazione della Somma Anticipata, a provvedere all'immediata e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla Data di Erogazione, estinzione delle Spese, nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'art. 6, comma 1, del D.L. 35/2013 e pertanto dando priorità ai crediti non oggetto di cessione pro soluto e, tra più crediti non oggetto di cessione pro soluto, ai crediti più antichi. Al fine di attestare la suddetta estinzione delle Spese, l'Ente dovrà fornire formale certificazione alla CDP, rilasciata dal responsabile del servizio finanziario dell'Ente sulla base del modello allegato al Quarto Atto Aggiuntivo, entro 45 giorni dalla Data di Erogazione.
5. La CDP è esonerata da ogni responsabilità circa l'effettivo utilizzo della Somma Anticipata per il pagamento delle Spese.

Articolo 5

Garanzia

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015, l'Ente si impegna ad iscrivere nei propri bilanci, per tutta la durata dell'Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015, le somme occorrenti al rimborso dell'Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015.
2. La CDP, per ogni Data di Pagamento e previa comunicazione da inviarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della relativa Data di Pagamento, comunica l'esatto importo della rata. La mancata comunicazione dell'esatto importo della somma da pagare a ciascuna Data di Pagamento non esime l'Ente dall'obbligo di pagamento alla scadenza prevista dal Contratto di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015.
3. Alla scadenza del vigente contratto di tesoreria, l'Ente si impegna a comunicare a mezzo telefax, senza indugio, l'identità del nuovo Tesoriere.
4. L'Ente si impegna a stanziare ogni anno in bilancio le somme occorrenti al pagamento delle annualità di ammortamento dell'Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015 nonché a soddisfare per tutta la durata dell'Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015 medesima i presupposti di impignorabilità delle somme destinate al pagamento delle rate previsti dall'Articolo 159, comma 3, del TUEL.

Contratto tipo di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015 a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" – art. 1, commi 11 e 13, D.L. 8 aprile 2013 n. 35 art. 1 del Decreto direttoriale n. 63048 del 7 agosto 2015

codice contratto 04/06.00/006.00

5. L'Ente prende atto che, in caso di mancata corresponsione della rata di ammortamento alla Data di Pagamento prevista dal Contratto di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015, l'Agenzia delle Entrate provvederà a carico dell'Ente a trattene le relative somme, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 13, del D.L. 35/2013.

Articolo 6

Rimborso dell'Anticipazione

1. L'Ente si obbliga ad effettuare il pagamento di quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi a decorrere dalla Data di Inizio Ammortamento ed entro e non oltre la Data di Scadenza, in rate costanti posticipate, annuali, fatta eventualmente eccezione per la prima, comprensive di quota capitale e quota interessi, con scadenza alla Data di Pagamento, sulla base del Piano di Ammortamento. Resta inteso che qualora la Data di Pagamento non fosse un Giorno TARGET, il rimborso sarà posticipato al Giorno TARGET immediatamente successivo.

Articolo 7

Rimborso anticipato volontario

1. E' fatta salva la facoltà dell'Ente di effettuare il rimborso totale o parziale dell'Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015 in via anticipata, in corrispondenza della scadenza di ciascuna Data di Pagamento, a partire dalla scadenza annuale del 31 maggio 2016, previa comunicazione scritta da inviarsi alla CDP, almeno 30 (trenta) giorni prima della Data di Pagamento prescelta per il rimborso.
2. In caso di rimborso anticipato parziale, l'Ente dovrà indicare alla CDP l'importo che intende restituire anticipatamente. A seguito del rimborso anticipato parziale la CDP inoltra all'Ente il nuovo piano di ammortamento, rideterminato a seguito del rimborso stesso.
3. In caso di rimborso anticipato, l'Ente dovrà corrispondere alla CDP l'intera rata (comprensiva di quota capitale e quota interessi) in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso e:
 - I. in caso di rimborso anticipato parziale, l'importo che intende restituire anticipatamente;
 - II. in caso di rimborso anticipato totale, la differenza tra la quota di capitale erogata e quella ammortizzata, come risultante a seguito del pagamento della rata in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso.

Articolo 8

Interessi di mora

1. Nel caso di ritardo da parte dell'Ente nell'effettuazione di qualsivoglia pagamento dovuto in base all'Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015 per capitale od interessi o ad altro titolo, a qualsiasi causa attribuibile, saranno dovuti, sull'importo non pagato, gli interessi di mora, calcolati sulla base del Tasso di Interesse maggiorato di un punto percentuale annuo (gli "Interessi di Mora").
2. Gli Interessi di Mora saranno calcolati sull'importo non pagato secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360.
3. Gli Interessi di Mora decorreranno di pieno diritto fino alla data di effettivo pagamento, senza bisogno di alcuna intimazione né messa in mora, ma soltanto per l'avvenuta scadenza del termine e senza pregiudizio della facoltà di considerare risolto il Contratto di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015 per inadempimento dell'Ente, come previsto dall'Articolo 10 del Contratto di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015, e di ottenere il rimborso totale delle residue somme dovute per capitale, interessi ed eventuali accessori.

Articolo 9

Pagamenti

1. Tutti i pagamenti in adempimento dell'obbligo di rimborso ai sensi del Contratto di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015, dovranno essere effettuati in euro, mediante addebito automatico effettuato dal Tesoriere nel conto corrente bancario intestato all'Ente precedentemente comunicato alla CDP. L'Ente si impegna a comunicare per iscritto alla CDP, senza indugio,

Contratto tipo di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015 a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" – art. 1, commi 11 e 13, D.L. 8 aprile 2013 n. 35 art. 1 del Decreto direttoriale n. 63048 del 7 agosto 2015

codice contratto 04./06.00/006.00

- e comunque almeno 20 (venti) giorni prima della Data di Pagamento, l'eventuale variazione del codice IBAN riferito al conto corrente.
2. A tal fine l'Ente ha rilasciato apposito Mandato di Addebito in Conto in base al quale la CDP è stata autorizzata a richiedere al Tesoriere l'addebito, nel conto corrente di cui al comma 1, di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al Tesoriere e contrassegnati con le coordinate della CDP indicate nel Mandato di Addebito in Conto, redatto secondo il modello definito dalla CDP.
 3. L'Ente, sino alla totale estinzione dell'Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015, è tenuto a:
 - i. mantenere acceso il conto corrente su cui sono domiciliati l'addebito delle rate di rimborso dell'Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015 e l'accredito delle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio di previsione;
 - ii. non modificare alcuna delle suddette istruzioni, senza il previo consenso scritto della CDP.

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per la CDP di richiedere il pagamento di quanto dovuto dall'Ente ai sensi del Contratto di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015 nei modi che riterrà più opportuni. Nel caso in cui detti pagamenti avvengano mediante bonifico bancario a favore della CDP, detto bonifico bancario non potrà essere parziale.

**Articolo 10
Risoluzione**

1. Si conviene espressamente che abbia luogo la risoluzione del Contratto di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015 a norma dell'Articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:
 - a) mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del Contratto di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015, senza che vi sia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui l'inadempimento si è verificato;
 - b) destinazione della Somma Anticipata ad uno scopo diverso dal pagamento delle Spese;
 - c) non corrispondenza al vero o incompletezza di qualsiasi dichiarazione rilasciata dall'Ente ai sensi del Contratto di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015;
 - d) ricezione da parte della CDP del Mandato di Addebito in Conto i) incompleto ovvero ii) non conforme al modello definito dalla CDP, salvo che il Mandato di Addebito in Conto conforme a quanto stabilito dalla CDP sia ricevuto dalla stessa entro e non oltre 15 (quindici) giorni a partire dalla Data di Accettazione;
 - e) inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni di cui al presente Contratto di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015, ad eccezione di quella relativa alla certificazione di cui all'art. 4, comma 4, del Contratto di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015.
2. La risoluzione si verificherà nel momento in cui la CDP, in conformità alle direttive fornite dal MEF ai sensi del Quarto Atto Aggiuntivo, comunicherà all'Ente mediante telefax o lettera raccomandata a/r l'intenzione di avvalersi della risoluzione ai sensi del precedente comma 1. In ogni altro caso, si applicherà la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'Articolo 1453 del Codice Civile.
3. In conseguenza della risoluzione del Contratto di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015 ai sensi del presente Articolo, l'Ente dovrà, entro 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta della CDP, rimborsare: i) l'importo erogato al netto del capitale ammortizzato, ii) gli interessi maturati fino alla data di risoluzione, iii) gli eventuali interessi di mora fino al giorno dell'effettivo pagamento e gli altri accessori.
4. Qualora i) uno qualsiasi degli impegni assunti dall'Ente con riferimento al Codice Etico o al Modello D. Lgs. 231/01, ai sensi dell'Articolo 14 non sia adempiuto ovvero ii) una delle dichiarazioni rilasciate dall'Ente ai sensi dell'Articolo 14 si riveli falsa, incompleta, non corretta o non accurata con riferimento ai fatti ed alle circostanze esistenti alla data in cui tale dichiarazione è stata rinnovata, la CDP avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto di Anticipazione ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile secondo le modalità e con le conseguenze di cui al presente articolo.
5. L'Ente si impegna a risarcire, manlevare e tenere indenne CDP e il MEF rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività, onere o pregiudizio, anche reputazionale, sostenuto e dimostrato che non si sarebbe verificato ove le dichiarazioni rilasciate dall'Ente contenute nel presente contratto fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate e gli impegni contenuti nel presente contratto fossero stati puntualmente adempiuti.

Contratto tipo di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015 a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" – art. 1, commi 11 e 13, D.L. 8 aprile 2013 n. 35 art. 1 del Decreto direttoriale n. 63048 del 7 agosto 2015

codice contratto 04./06.00/006.00

**Articolo 11
Compensazione**

1. Tutti i pagamenti dovuti dall'Ente ai sensi del Contratto di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015 saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente escluso per l'Ente di procedere a compensare detti suoi debiti con qualunque credito da esso vantato nei confronti della CDP a qualsiasi titolo.

**Articolo 12
Trattamento fiscale**

1. Il Contratto di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015 è esente dall'imposta di registro e da ogni altro tributo o diritto ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003.

**Articolo 13
Comunicazioni**

1. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015 dovrà essere inviata a mezzo telefax o lettera raccomandata a/r all'indirizzo e al numero di fax sotto indicati (salvo che una parte abbia comunicato per iscritto all'altra, con quindici giorni di preavviso, un diverso indirizzo e/o un diverso numero di fax) e si riterrà efficacemente e validamente eseguita al momento del ricevimento, se inviata tramite lettera raccomandata a/r, o al momento in cui verrà ottenuto il rapporto di trasmissione, se inviata via telefax:

CDP:

Cassa depositi e prestiti società per azioni

Via Goito, 4

00185 Roma

Fax: +390642214026

Att.: Area Enti Pubblici

Ente:

COMUNE DI CALATABIANO

Fax: _____

PEC: _____

Att.: _____

2. Gli indirizzi sopra menzionati costituiscono a tutti gli effetti il domicilio della CDP e dell'Ente in relazione al Contratto di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015.
3. La CDP e l'Ente si impegnano a scambiarsi gli originali del Contratto di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015 entro 30 (trenta) giorni dalla Data di Accettazione.

**Articolo 14
Dichiarazioni e impegni dell'Ente**

1. L'Ente dichiara:
 - a) di aver preso visione e di conoscere integralmente i principi del Codice Etico e del Modello D. Lgs. 231/01 della CDP, resi disponibili sul sito internet di quest'ultima;

Contratto tipo di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015 a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" – art. 1, commi 11 e 13, D.L. 8 aprile 2013 n. 35 art. 1 del Decreto direttoriale n. 63048 del 7 agosto 2015

codice contratto 04./06.00/006.00

- b) di avere preso visione dell'Addendum pubblicato sul sito internet della CDP e del MEF e di conoscerne i termini e le condizioni;
 - c) di avere preso visione della nota del 7 maggio 2013, prot. 36140, con la quale il MEF ha fornito alla CDP chiarimenti in merito alla concedibilità da parte di CDP delle anticipazioni a valere sul Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" - Sezione enti locali, di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 35/2013;
 - d) di avere preso visione del Quarto Atto Aggiuntivo pubblicato sul sito internet della CDP e del MEF e di conoscerne i termini e le condizioni;
 - e) di non aver potuto procedere all'estinzione delle Spese a causa di carenza di liquidità;
 - f) che le Spese rappresentano debiti certi, liquidi ed esigibili dell'Ente maturati alla data del 31 dicembre 2014 ovvero debiti per i quali è stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine ovvero debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
2. L'Ente si impegna a:
- a) non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i principi specificati nel Codice Etico e nel Modello D. Lgs. 231/01: (i) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e o direzione della CDP o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; (ii) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a), e (iii) i collaboratori esterni della CDP;
 - b) pubblicare, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del D.L. 35/2013, il piano dei pagamenti delle Spese sul sito internet dell'Ente, per importi aggregati per classi di debiti;
 - c) comunicare ai propri creditori, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 9, del D.L. 35/2013, anche a mezzo posta elettronica, l'importo e la data entro la quale provvederà al pagamento delle Spese.

**Articolo 15
Foro competente**

1. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, conclusione o risoluzione del Contratto di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015 o comunque ad esso relativa sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

* * *

Qualora siate d'accordo sul contenuto di quanto precede, Vi preghiamo di volerci restituire la presente da Voi debitamente sottoscritta in segno di integrale ed incondizionata accettazione.

Distinti saluti,

[FIRMA E TIMBRO ENTE LOCALE]
[INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

PER ACCETTAZIONE

L'Ente dichiara di approvare specificamente, ai sensi dell'Articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, le seguenti clausole contenute nei seguenti articoli del Contratto di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015:

- Articolo 4 (Erogazione e condizioni sospensive)

Contratto tipo di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015 a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" – art. 1, commi 11 e 13, D.L. 8 aprile 2013 n. 35 art. 1 del Decreto direttoriale n. 63048 del 7 agosto 2015

codice contratto 04/06.00/006.00

- Articolo 5 (Garanzia)
- Articolo 7 (Rimborso anticipato volontario)
- Articolo 9 (Pagamenti)
- Articolo 10 (Risoluzione)
- Articolo 11 (Compensazione)
- Articolo 15 (Foro competente)

[FIRMA E TIMBRO ENTE LOCALE]

[INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

[FIRMA CDP] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]



EP109A

CERTIFICAZIONE PAGAMENTO DEBITI PREGESSI

Schema di certificazione ai sensi dell'Articolo 8, comma 8, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78

Alla Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Via Goito, 4
00185 ROMA

ENTE COMUNE DI CALATABIANO

Posizione K0009850 Protocollo Ente n. 14046 Data Protocollo Ente 06/11/2015

Oggetto: certificazione di cui all'articolo 8, comma 8, del Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78.

Il sottoscritto nella sua qualità di responsabile del servizio finanziario dell'ente e il sottoscritto nella sua qualità di responsabile dell'organo di revisione, a norma del comma 8 dell'articolo 8 del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 e del comma 5 dell'articolo 2 del D.D. del 07/08/2015, con riferimento alle anticipazioni di liquidità ricevute precedentemente, ai sensi del DL 35/13 e/o DL 102/13 e/o articolo 31 del DL 66/14 e/o articolo 32 del DL 66/14, certificano e attestano sotto la propria responsabilità:

- a) l'avvenuto pagamento dei debiti, nella misura non inferiore al 75%.
- b) l'effettuazione delle relative registrazioni contabili.

Il Responsabile del servizio finanziario
(timbro dell'Ente e firma leggibile)

Il Responsabile dell'organo di revisione
(firma leggibile)

Da trasmettere esclusivamente mediante l'utilizzo di una delle seguenti modalità:

- posta elettronica certificata, con documento informatico in formato pdf o pdf/a, firmato digitalmente (indirizzo PEC: cdpspa@pec.cassaddpp.it);
- via telefax, al numero 06.42214026, con successivo inoltro dell'originale;
- consegna a mano dell'originale.

Il presente verbale di deliberazione, dopo lettura, si sottoscrive.

IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente Deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo con nota n. _____ del _____

L'Addetto

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo comunale dal _____ al _____
col n. _____ del registro delle pubblicazioni.

Il Messo Notificatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Notificatore, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art.11 della L.R. 44/91 e ss.mm. ed ii., dal _____ al _____

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:

a) ai sensi dell'art. 12, comma 1 - 2 (1), della L.R. n. 44/91;

(1) Cancellare ciò che non interessa.

Dalla Residenza Municipale, li 30/11/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata trasmessa per
l'esecuzione all'Ufficio

li _____

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria